



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 novembre 2018 n.148

(Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.110)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.110 – Disposizioni in materia di sistemi di indennizzo degli investitori in recepimento della direttiva 97/9/CE – promulgato:

Visto l'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n.104;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 30 agosto 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.15 del 15 novembre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.110 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 97/9/CE

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato, emanato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n. 104, in attuazione a quanto previsto dalla Convenzione Monetaria sottoscritta dalla Repubblica di San Marino con l'Unione europea in data 27 marzo 2012, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120, è finalizzato all'adozione nell'ordinamento sammarinese della Direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, prevista nell'Allegato della stessa Convenzione Monetaria.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni alla Legge 17 novembre 2005 n.165)

1. La denominazione del **Capo IV "SISTEMI DI GARANZIA"** di cui al Titolo II, della Parte II

della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è modificata in “SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI E DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI”.

2. Dopo l’articolo 100 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l’articolo 100-*bis* nel testo che segue:

“Art. 100-*bis*
(Sistemi di indennizzo degli investitori)

1. È istituito il fondo sammarinese di indennizzo degli investitori per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti.

2. Il fondo sammarinese di indennizzo degli investitori di cui al comma 1 è gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed ha natura di fondo patrimoniale avente un’autonoma destinazione. Il patrimonio dello stesso fondo sammarinese di indennizzo degli investitori è autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in quanto soggetto a regime di separazione patrimoniale.

3. Lo svolgimento da parte dei soggetti autorizzati dei servizi di investimento di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 e del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, così come il fondo di cui al comma 1. Al fondo sammarinese di indennizzo degli investitori di cui al comma 1 sono tenuti ad aderire i soggetti autorizzati ai servizi di investimento di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, con esclusione delle succursali stabilite nella Repubblica di San Marino di soggetti autorizzati esteri con sede legale in un Paese dell’Unione europea o in un Paese non membro dell’Unione europea, che partecipano a un sistema di indennizzo degli investitori considerato equivalente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. L’intervento del fondo sammarinese di indennizzo degli investitori è condizionato all’assunzione di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui al Capo II del presente Titolo nei confronti di un soggetto autorizzato aderente.

5. I sistemi che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori si surrogano nei diritti degli investitori verso le procedure di liquidazione coatta amministrativa, fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.

6. L’autorità di vigilanza disciplina con proprio regolamento:

- a) i casi, le modalità e i tempi di intervento di rimborso dei sistemi di indennizzo nonché le circostanze di esclusione;
- b) le caratteristiche dei crediti su cui opera il rimborso e i limiti minimi e massimi di rimborso da parte dei sistemi di indennizzo;
- c) la gestione e il finanziamento dei sistemi di indennizzo, nonché la contribuzione da parte dei soggetti autorizzati aderenti;
- d) le comunicazioni e l’informativa che i soggetti autorizzati devono rendere riguardo ai sistemi di indennizzo a cui aderiscono;
- e) il coordinamento dell’attività dei sistemi di indennizzo con la disciplina di cui al Capo II del presente Titolo;
- f) il coordinamento tra sistemi di indennizzo degli investitori e i sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti di cui all’articolo 100, nei casi di crediti nei confronti di una banca che siano soggetti alla protezione di entrambi i sistemi;
- g) le sanzioni per il mancato versamento da parte dei soggetti aderenti delle contribuzioni previste dai sistemi di indennizzo;

h) ogni altro aspetto connesso ai sistemi di indennizzo.”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell’emanazione del regolamento di Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui all’articolo 100-*bis* della Legge 17 novembre 2005 n.165, i soggetti autorizzati che all’entrata in vigore del presente decreto delegato sono già autorizzati a prestare i servizi di investimento di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 o che già svolgono il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, possono continuare ad esercitarli senza obbligo immediato di adesione al fondo sammarinese di indennizzo degli investitori.
2. Le modalità di adesione al fondo sammarinese di indennizzo degli investitori dei soggetti autorizzati di cui al comma precedente sono definite nel regolamento di Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui all’articolo 100-*bis* della Legge 17 novembre 2005 n. 165.
3. La prima contribuzione al fondo sammarinese da parte dei soggetti autorizzati tenuti ad aderire al fondo stesso è disciplinata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell’ambito del regolamento attuativo di cui all’articolo 100-*bis* della Legge 17 novembre 2005 n.165.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

